

# COMUNE DI MARTIGNANA DI PO

(Provincia di Cremona)

## APPENDICE AL REGOLAMENTO LOCALE D'IGIENE

### PER L'IMPIEGO DEI CORRETTIVI SUI SUOLI DEL TERRITORIO COMUNALE

#### Premessa

L'impiego di "correttivi" in ambito agricolo all'interno del territorio comunale, ad oggi non adeguatamente disciplinato a livello normativo nazionale e regionale, è suscettibile di creare problematiche alla cittadinanza sia di natura odorigena, sia di disturbo delle quiete pubblica attesa la circostanza che l'utilizzo agronomico nei campi dei predetti correttivi avviene con mezzi agricoli anche in orari serali o notturni e spesso a distanze non sufficientemente adeguate dagli insediamenti abitativi.

L'impiego di "correttivi" in ambito agricolo in modo incontrollato può portare a pericoli sia per quanto concerne la qualità delle produzioni agricole, sia per l'insorgere di fenomeni o processi di degrado e di inquinamento ambientale.

Per quanto riguarda le definizioni e l'utilizzo agronomico dei seguenti materiali o sostanze anche in miscela tra loro:

- effluenti di allevamento;
- acque reflue;
- digestati;
- fertilizzanti (concimi, ammendanti e correttivi);
- fanghi;

si rimanda alle seguenti norme nazionali e regionali ed alle loro s.m.i.:

- D.G.R. Lombardia n. 2 marzo 2020, n. XI/2893, "Programma d'Azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE – 2020-2023" e relativo Allegato A.
- D.G.R. Lombardia 30 marzo 2020, n. XI/3001, "Linee guida regionali per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE" e relativo Allegato A .
- D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 "Attuazione della direttiva 86/1278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, e l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura" e s.m.i.;
- D.G.R. Lombardia n. X/2031 del 01/07/2014 e relativi allegati "Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della L.R. 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della D.g.t. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (a seguito di parere della Commissione Consiliare) - (di concerto con l'Assessore Fava)" e s.m.i.;

- D.Lgs; 29 aprile 2010, n. 75 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88" e s.m.i.

## **ARTICOLO 1**

### **Principi generali e campi d'applicazione**

Il presente regolamento si applica all'intero territorio comunale (fatto salvo quanto diversamente specificato in eventuali zone vincolate presenti sul territorio comunale).

Ferma restando la normativa nazionale e regionale in materia, in ambito comunale il presente regolamento disciplina l'utilizzo dei prodotti di cui all'art. 2 utilizzati in agricoltura, ai fini della salvaguardia dell'ambiente, in particolar modo dei suoli agricoli, della prevenzione di problematiche odorigene ed ai fini della tutela della salute della cittadinanza.

## **ARTICOLO 2**

### **Utilizzo dei correttivi come definito dal D.Lgs n. 75 del 29 aprile 2010**

L'utilizzo agronomico dei correttivi così come definito dalla normativa di riferimento (D.Lgs. n. 75/2010) è subordinato sia al rispetto della normativa nazionale e regionale sia alla presentazione presso il Comune, almeno 10 giorni prima dell'inizio delle operazioni di utilizzo agronomico, della seguente documentazione, preferibilmente attraverso il sistema digitale comunale (invio tramite pec), da parte del **soggetto utilizzatore**:

- scheda tecnica contenente le principali caratteristiche del correttivo che si intende utilizzare e rapporto di prova analitica emesso da laboratorio accreditato relativo al lotto di correttivo che si intende distribuire.
- studio pedo-agronomico supportato da opportune analisi del terreno (almeno un'analisi ogni 5 ha di terreno su cui viene effettuato l'utilizzo agronomico, effettuata da laboratorio accreditato) in cui siano riportate almeno le seguenti informazioni:
  - individuazione dei terreni su cui avviene l'utilizzo agronomico (indicazione di foglio e mappali e rappresentazione su planimetria CTR 1:10.000);
  - colture praticate;
  - quantità di materiale impiegato annualmente;
  - modalità con cui viene effettuato l'utilizzo agronomico;
  - rispetto delle dosi massime di azoto come stabilito dalla D.G.R. Lombardia n. 2 marzo 2020, n. XI/2893 per le zone Vulnerabili ai Nitrati e dalla D.G.R. Lombardia 30 marzo 2020, n. XI/3001 per le zone Non Vulnerabili ai Nitrati;
  - lo studio pedo-agronomico deve tenere conto degli apporti di inquinanti e metalli pesanti nel terreno, in modo da assicurare che i valori limite, non siano superati a seguito dell'utilizzo del correttivo come stabilito dalla legislazione vigente. A tale proposito si rimanda alla Tabella 6.1 della D.g.r. Lombardia n. X/2031 del 01.07.2014 e s.m.i.;
  - cartografia dei terreni in scala 1:10.000 (CTR) su cui è previsto l'utilizzo agronomico;
  - atto di consenso all'utilizzo agronomico da parte del proprietario del terreno.

Si precisa che lo studio pedo-agronomico dovrà essere redatto e sottoscritto da un professionista abilitato alla professione ed iscritto all'albo dell'Ordine dei Dottori Agronomi o Dottori Forestali o ai collegi dei Periti Agrari o Agrotecnici.

Si stabilisce che il referto analitico del lotto di correttivi, di cui alla scheda tecnica sopra indicata, sia redatto in data non anteriore a 50 gg dall'utilizzo programmato.

Si osserva altresì che al Comune è riservata la facoltà di verificare in proprio, mediante analisi specifiche le caratteristiche del materiale utilizzato durante le operazioni di distribuzione.

## **ARTICOLO 3**

## **Modalità di trasporto e conferimento dei materiali di cui all'Art. 2 (correttivi)**

Fatto salvo quanto previsto dalla D.G.R. Lombardia n. 2 marzo 2020, n. XI/2893 per le zone Vulnerabili ai Nitrati e dalla D.G.R. Lombardia 30 marzo 2020, n. XI/3001 per le zone Non Vulnerabili ai Nitrati, il conferimento dei correttivi deve sottostare alle seguenti condizioni:

- è vietato transitare all'interno dei centri abitati con mezzi di trasporto aperti contenenti un carico di fertilizzante che possa provocare molestie olfattive o inconvenienti igienico sanitari;
- è obbligatorio assicurarsi che, durante il trasporto del correttivo non si verifichino perdite di materiale solido e/o liquido che possano causare compromissione delle strade di percorrenza e/o possano produrre odori molesti;
- il conferimento sul terreno utilizzato per lo spandimento non può avvenire dopo le ore 17.00;
- il conferimento sul terreno utilizzato per lo spandimento non può avvenire la domenica o nei giorni festivi.

## **ARTICOLO 4**

### **Modalità di utilizzo e distribuzione dei materiali di cui all'art. 2 (correttivi)**

Fatto salvo quanto previsto dalla D.G.R. Lombardia n. 2 marzo 2020, n. XI/2893 per le zone Vulnerabili ai Nitrati e dalla D.G.R. Lombardia 30 marzo 2020, n. XI/3001 per le zone Non Vulnerabili ai Nitrati, il conferimento dei correttivi deve sottostare alle seguenti condizioni:

- durante l'utilizzo agronomico deve essere mantenuta una distanza di almeno 500 metri dai centri abitati (per il limite dei centri si veda il P.G.T. vigente) e di almeno 200 metri (limitatamente ai fanghi) dalle case sparse, fatto salvo quanto diversamente specificato nel P.G.T. approvato dal Comune, ovvero, all'art.5 (pag.256): "Zona di rispetto classe C di fattibilità geologica: per i pozzi ha una estensione di 200 m di raggio rispetto al punto di captazione e per le sorgenti è costituita da una porzione di cerchio pari a 200 m. con centro nel punto di captazione che si estende idrogeologicamente a monte dell'opera di presa ed è delimitata verso valle dall'isoipsa passante per la captazione. Nell'area definita da tale raggio sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività ritenute pericolose per la possibile contaminazione delle acque sotterranee:
  - dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
  - accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
  - dispersione di fanghi e acque reflue anche se depurati;
  - aree cimiteriali;
  - spandimento di concimi, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
  - apertura di cave che possano essere in connessione con la falda;
  - apertura pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
  - gestione di rifiuti;
  - stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
  - centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
  - pozzi perdenti;
  - pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli affluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.

All'interno della zona di rispetto dovranno inoltre, essere applicati i criteri e le indicazioni contenute nel documento "direttive per disciplina delle attività all'interno delle aree di rispetto (comma 6, art.21 del D.Lgs 11 maggio 1999 n.152 e s.m.)" approvato con D.g.r. 10 aprile 2003, n.7/12693 pubblicato sul B.U.R.L. serie ordinaria n.17 del 22/04/2003. L'eventuale riduzione dell'estensione della zona di rispetto individuata (200 m) dovrà essere giustificata da uno studio idrogeologico specifico da elaborare come indicato nella D.G.R. n.6/15137 del 27/6/1993.

- E' possibile derogare a quest'ultima distanza (dalle case sparse) solamente mediante presentazione di atto di consenso da parte dell'occupante dell'abitazione interessata.
- Le tecniche di distribuzione devono assicurare:
  - il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di polveri, gas, aerosol in modo tale da minimizzare l'insorgenza di odori molesti;
  - misure idonee ad evitare la proliferazione di insetti;
  - l'uniformità di distribuzione dei prodotti utilizzati;
  - la prevenzione dalla lisciviazione e percolazione nei corpi idrici.
- La distribuzione dei materiali palabili deve avvenire con spandiletame, cioè con sistemi che garantiscano una distribuzione agronomica sul campo omogenea, entro le 3 ore dal deposito in campo e deve essere seguita dall'interramento entro lo stesso tempo.
- La distribuzione di prodotti non palabili deve essere effettuata preferibilmente con mezzi quali carri botte, manichette con interratori, sistemi ombelicali, eh garantiscono l'interramento diretto o comunque facendo seguire immediatamente la lavorazione e l'interramento alla distribuzione al fine di evitare esalazioni, odori molesti o emissioni di ammoniacca nell'ambiente.

## **ARTICOLO 5**

### **Divieto di utilizzo dei materiali di cui all'Art. 2 (correttivi)**

In merito ai divieti all'impiego dei "correttivi" in ambito agricolo si rimanda a quanto previsto e disciplinato dalla D.G.R. Lombardia n. 2 marzo 2020, n. XI/2893 per le zone Vulnerabili ai Nitrati e dalla D.G.R. Lombardia 30 marzo 2020, n. XI/3001 per le zone Non Vulnerabili ai Nitrati.

## **ARTICOLO 6**

### **Accumuli temporanei dei materiali di cui all'Art. 2 (correttivi)**

In merito ai limiti relativi agli accumuli temporanei dei "correttivi" in ambito agricolo si applica quanto previsto per l'accumulo dei letami dalla D.G.R. Lombardia n. 2 marzo 2020, n. XI/2893 per le zone Vulnerabili ai Nitrati e dalla D.G.R. Lombardia 30 marzo 2020, n. XI/3001 per le zone Non Vulnerabili ai Nitrati.

## **ARTICOLO 7**

### **Sanzioni**

L'utilizzo dei "correttivi" in violazione dei limiti e dei divieti disciplinati dalla normativa nazionale e regionale comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla L.R. della Lombardia n. 31/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" e s.m.i., dal D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., nonché l'applicazione delle sanzioni penali in materia.

Ferme restando le sanzioni di cui al primo periodo del presente articolo, la violazione delle prescrizioni comunali introdotte dai precedenti artt. 2, 3 e 4 comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative in attuazione della L. n. 689/1981 e dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. [previste e disciplinate dal regolamento comunale contenente i criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze (ovvero delle disposizioni contenute nel regolamento di polizia urbana in quanto compatibili)].